LIBRETTO D’ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE ATA

Il pacchetto assicurativo ideale per i viaggi; per l’Europa o per tutto il mondo, con o senza protezione guasti per la Sua vettura all’estero.

Con il libretto d’assistenza ATA vengono assicurate le spese in caso di annullamento del viaggio, di contrattempi durante il viaggio, di controversie giudiziarie e per consegna ritardata dei bagagli.

La preghiamo di informarsi subito dopo il ricevimento del documento d’assicurazione sui sinistri e le prestazioni assicurati nonché sul procedere in caso di sinistro. Conservi con cura il documento d’assicurazione, poiché in caso di sinistro ha valore di prova.

Se desidera maggiori informazioni può contattarci.

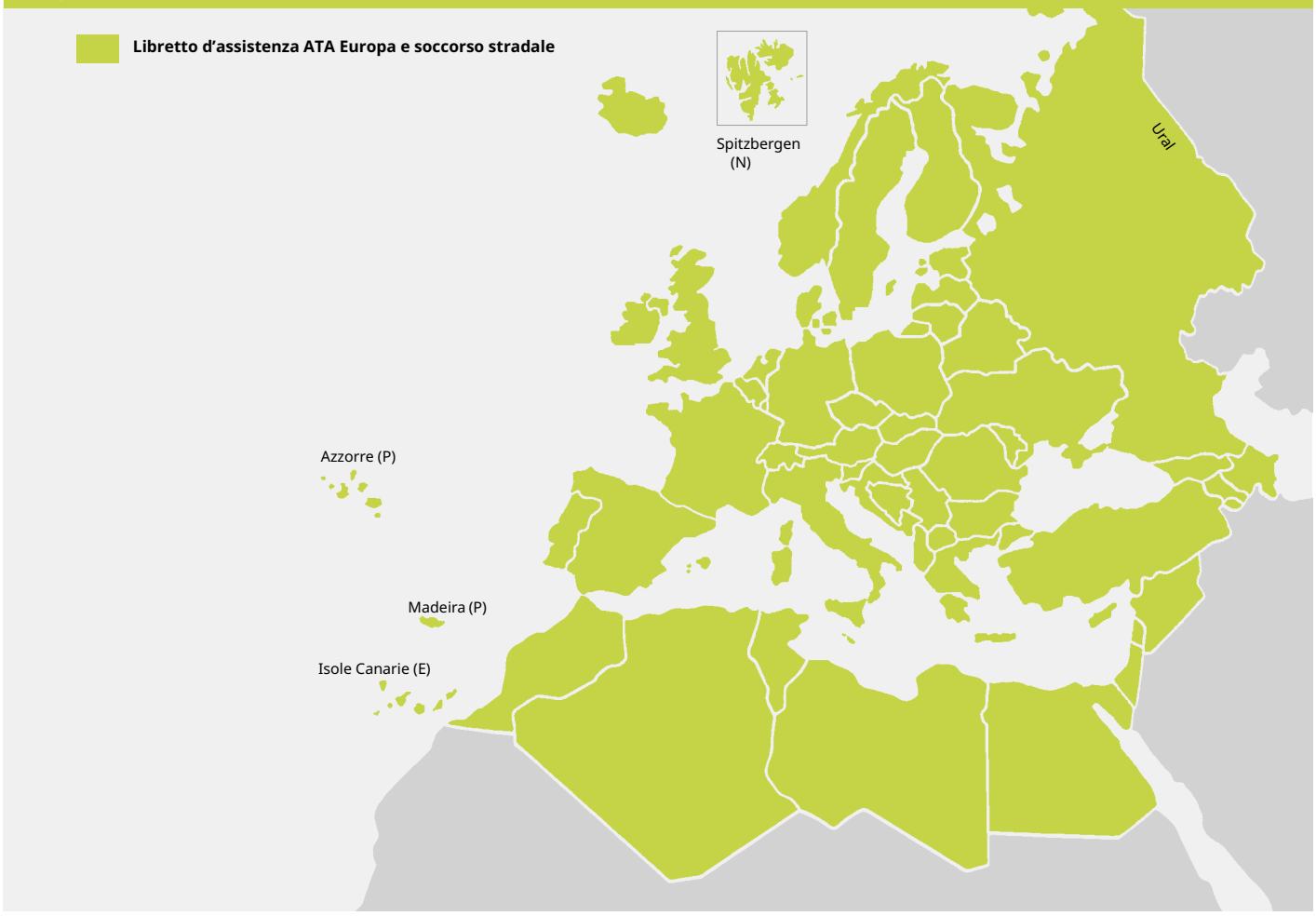
ATA Associazione traffico e ambiente

Edizione ottobre 2026

ATA Associazione traffico e ambiente
Aarbergergasse 61, Casella postale, 3001 Berna
Telefono 031 328 58 12
assistance@ata.ch
www.ata.ch

© ATA, 2026

AREA DELLA VALIDITÀ



Condizioni generali d'assicurazione (CGA) E455

DISPOSIZIONI GENERALI

1 Chi può acquistare il libretto d'assistenza?
2 Persone assicurate
3 Periodo di validità in caso di combinazione di prodotti diversi
4 Campo di applicazione
5 Esclusioni generali
6 Pretese nei confronti di terzi
7 Altre disposizioni
8 Obblighi in caso di sinistro
9 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

LIBRETTO D'ASSISTENZA ATA EUROPA E MONDO

I Spese di annullamento

10 Campo di applicazione, periodo di validità
11 Eventi assicurati
12 Prestazioni assicurate
13 Esclusioni

II Protezione SOS

14 Campo di applicazione, periodo di validità
15 Eventi assicurati
16 Prestazioni assicurate/Estensione delle prestazioni
17 Esclusioni

III Ritardo del volo (coincidenza persa)

18 Campo di applicazione, periodo di validità
19 Prestazioni ed eventi assicurati
20 Esclusioni

IV Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata

21 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
22 Prestazioni ed eventi assicurati

V Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

23 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
24 Prestazioni ed eventi assicurati
25 Garanzia di assunzione dei costi
26 Infortuni non assicurati
27 Malattie non assicurate
28 Altre esclusioni

VI Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi

29 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
30 Eventi assicurati
31 Prestazioni assicurate
32 Esclusioni

VII Eventi vulcanici e naturali

33 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
34 Eventi assicurati
35 Prestazioni assicurate
36 Esclusioni

VIII Protezione giuridica viaggi

37 Campo di applicazione, periodo di validità
38 Prestazioni assicurate
39 Caratteristiche assicurate
40 Casi di protezione giuridica assicurati
41 Esclusioni
42 Sinistri

IX Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati

43 Estensione dell'assicurazione, campo di applicazione, periodo di validità
44 Eventi assicurati
45 Prestazioni assicurate
46 Esclusioni

X Soccorso stradale

47 Campo di applicazione, periodo di validità
48 Persone assicurate
49 Veicoli assicurati
50 Prestazioni ed eventi assicurati
51 Esclusioni
52 Sinistri

53 GLOSSARIO

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SUA ASSICURAZIONE

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per agevolare la lettura, il presente documento è stato redatto con termini di genere specifici, validi però per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?
L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea. L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla protezione giuridica è: Coop Protezione Giuridica SA (CPG nelle Condizioni generali d'assicurazione), Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è ATA Associazione traffico e ambiente (ATA nelle Condizioni generali d'assicurazione), Aarbergergasse 61, CH-3001 Berna.

Quali persone sono assicurate?
Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce alle persone indicate nell'attestato d'assicurazione la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative.

Le persone assicurate sono quelle indicate nell'attestato d'assicurazione e nelle Condizioni generali d'assicurazione (di seguito CGA) ed eventuali Condizioni particolari (di seguito CP).

A quanto ammonta l›importo del premio dovuto?
L'importo del premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva – non può essere giustificato, per le persone che svolgono un'attività lucrativa dipendente, da una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità di viaggiare attestata dal medico.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?
Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite dalla dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa (p. es. certificato d'assicurazione, informazione alla clientela, CGA ed eventuali CP). Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione. Se la persona assicurata è domiciliata/ha la propria sede nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?
Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni risultano dalla copertura assicurativa scelta, la cui stipula è documentata dal certificato d'assicurazione, dall'informazione alla clientela, dalle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o dalle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?
Oggetto dei suoi contratti sono sostanzialmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. certificato d'assicurazione, informazione alla clientela, CGA ed eventuali CP).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?
L'ammontare delle prestazioni e/o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nel certificato d'assicurazione, nelle presenti CGA o nelle eventuali CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula del contratto?
Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, la persona assicurata, in quanto proponente per l'adesione alla copertura assicurativa, è tenuta a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire la copertura assicurativa nei confronti della persona assicurata entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se la copertura assicurativa viene risolta in seguito a una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare le prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?
Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

a) un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
b) in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. in caso di sinistro, la persona assicurata è tenuta a collaborare (obbligo di collaborazione);
c) in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa inizia e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nel certificato d'assicurazione. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, la ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna del certificato d'assicurazione. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali non la disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se la copertura assicurativa è stata stipulata per una durata inferiore a 365 giorni, si estingue alla data indicata nell'attestato d'assicurazione.

La copertura assicurativa può inoltre essere disdetta anticipatamente

a) in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato delle prestazioni:
 - dalla persona assicurata, entro e non oltre 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dalla ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;

b) in caso di aumento dei premi o della franchigia da parte della ERV: dalla persona assicurata alla fine dell'anno d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. Sono fatti salvi gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'entità della copertura o delle tasse e imposte) per le coperture disciplinate dalla legge.

Quando sussiste un diritto di revoca?
La persona assicurata può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria adesione relativa alla stipula della copertura assicurativa o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni a partire dal momento in cui la persona assicurata ha richiesto o accettato l'adesione alla copertura assicurativa. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la sua revoca all'ATA o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti dell'ATA.

Come procedere in caso di aggravamento o diminuzione del rischio?
Qualsiasi cambiamento avvenuto durante la copertura assicurativa concernente un fatto rilevante per la valutazione del rischio, la cui portata è stata stabilita dalle parti al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, va immediatamente notificato per iscritto o in un'altra forma testuale all'ATA da parte della persona assicurata. Si considerano rilevanti tutti gli stati di rischio in merito ai quali l'ATA ha chiesto informazioni alla persona assicurata nel modulo di proposta o tramite altre domande scritte (per esempio questionario sui rischi, caratteristiche di rischio e operative ecc.). Se la persona assicurata omette di effettuare tale comunicazione, nel periodo successivo l'ATA non sarà vincolata alla copertura assicurativa. Se la comunicazione è avvenuta, l'ATA è autorizzata ad aumentare di conseguenza il contributo in modo retroattivo a partire dal momento dell'aggravamento del rischio o a disdire la parte del contratto interessata dal cambiamento entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In tal caso, la copertura assicurativa si estingue quattro settimane dopo il ricevimento della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche alla persona assicurata nel caso in cui non si raggiunga un accordo in merito a un eventuale aumento della contribuzione al premio. In caso di una sostanziale diminuzione del rischio, la persona assicurata è autorizzata a disdire la copertura assicurativa per iscritto o in un'altra forma testuale con un preavviso di quattro settimane o, con il consenso dell'ATA, a richiedere una riduzione del premio. Se l'ATA respinge la domanda di riduzione del premio o se la persona assicurata non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultima può disdire la copertura assicurativa per iscritto o in un'altra forma testuale entro quattro settimane dal momento in cui le è pervenuto il relativo riscontro. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l'ATA riceve la comunicazione corrispondente.

Quali dati personali vengono trattati e a quale scopo?
Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è titolare del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?
È determinante in ogni caso l'adesione concreta al contratto d'assicurazione collettiva.

DISPOSIZIONI GENERALI

1 Chi può acquistare il libretto d'assistenza e di soccorso stradale?
Può acquistare il libretto d'assistenza un socio ATA che abbia il domicilio civile o soggiorni abitualmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Persone assicurate

A Sono assicurate:
 a) in caso di stipula di un'assicurazione individuale: la singola persona assicurata indicata sul certificato d'assicurazione;
 b) in caso di stipula di un'assicurazione familiare (assicurazione per più persone) oltre allo stipulante:
 - le persone che vivono nella stessa economia domestica in un rapporto di matrimonio, unione domestica registrata o concubinato, inclusi genitori, nonni e figli;
 - minori in affido durante le vacanze e figli minorenni in affidamento nonché figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica;
 - sono equiparate ad esse due persone che vivono in comunità domestica con i loro eventuali figli.

 La copertura assicurativa è valida per viaggi in auto, moto, bicicletta o mezzi pubblici (autobus, tram, treno, aereo o nave) o in qualità di pedoni.

B In caso di persone conviventi ma non appartenenti alla stessa famiglia sono assicurate al massimo cinque persone che vanno indicate per nome.

C Nel caso di aziende affiliate all'ATA, sono assicurate per i loro viaggi d'affari al massimo cinque persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che vanno indicate per nome.

D Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

3 Periodo di validità in caso di combinazione di prodotti diversi
Se si combinano più prodotti con periodi di assicurazione diversi, per ogni prodotto si applica separatamente il rispettivo periodo di assicurazione.

4 Campo di applicazione
L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo disposizione contraria.

5 Esclusioni generali
Non sono coperti gli eventi:
 a) che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula del libretto d'assistenza o della prenotazione della prestazione di viaggio; con riserva delle disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
 b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati diagnosticati immediatamente da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
 c) causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
 d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o parente acquisito della persona assicurata;
 e) conseguenti a eventi bellici o ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di protezione SOS (per i dettagli, consultare la cifra 15 A f));
 f) collegati a rapimenti e sequestri di persona;
 g) conseguenti a prescrizioni delle autorità, con riserva delle disposizioni nella protezione giuridica viaggi (cifra 38 e 39) e in caso di eventi vulcanici e naturali (cifra 33 e 34);
 h) si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare di corsa, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - competizioni o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi;
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4 000 m s.l.m.;
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti le classificazioni Suva in vigore;
 i) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o in assenza della persona di accompagnamento prescritta dalla legge;
 j) che sono stati causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o medicamenti;
 k) in relazione all'esecuzione volontaria di un reato o di un crimine nonché al loro tentativo;
 l) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
 m) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
 n) che sono la conseguenza di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena della persona assicurata in caso di infezione (cifre 11 A e 15 A).

6 Pretese nei confronti di terzi

A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio in vece del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le proprie pretese di risarcimento di responsabilità civile fino a concorrenza delle spese sostenute dalla ERV.

B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.

C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

7 Altre disposizioni

A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.

B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).

C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.

D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

E Nel valutare se un viaggio in un determinato paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

F I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non vengono pagati entro le scadenze convenute, la persona assicurata riceve un richiamo per iscritto dalla ERV (a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine) che la esorta a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non viene dato seguito alla diffida, l'obbligo della ERV di erogare le prestazioni viene sospeso in relazione ai sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.

G Le modifiche di indirizzo devono essere comunicate immediatamente all'ATA. In caso di impossibilità di recapitare il contratto d'assicurazione o il conteggio dei premi, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.

H La persona assicurata è tenuta a informare immediatamente l'ATA qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. Altrimenti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.

I Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.

J In linea di massima la ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere, viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati pagati dalla persona assicurata.

K Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.

L Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della scadenza della durata dell'assicurazione, l'ATA rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che la ERV fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione diventi nullo perché viene a mancare il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni) o la persona assicurata non disdica il contratto in caso di sinistro e in tale data il contratto sia in vigore da meno di 12 mesi.

M Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.

N La ERV offre la copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

O È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione collettiva.

8 Obblighi in caso di sinistro

Informazioni sulla procedura in caso di sinistro sono disponibili al sito www.erv.ch/procedure.

A A chi rivolgersi

a) **in caso di emergenza** in Svizzera al numero d'emergenza 144, all'estero al numero d'emergenza locale e

b) alla centrale operativa di emergenza in servizio 24 ore su 24 al numero **+41848 000 130**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria,

c) in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch, www.erv.ch/schaden

B La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.

C All'assicuratore

a) vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,

b) vanno consegnati i documenti necessari e

c) vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).

D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

9 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

B L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:

a) vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,

b) vengono omessi determinati fatti o

c) non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

LIBRETTO D'ASSISTENZA ATA EUROPA E MONDO

Questa assicurazione non fa **parte del soccorso stradale** e deve essere stipulata a parte. Senza una corrispettiva stipula, non sussiste **alcuna copertura assicurativa** per le prestazioni descritte in questa copertura.

I Spese di annullamento

10 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

11 Eventi assicurati

A La ERV accorda la copertura assicurativa nel caso in cui una persona assicurata non possa fruire della prestazione di viaggio e/o per il tempo libero in seguito a uno dei seguenti eventi, sempre che l'evento si sia verificato dopo la stipula del libretto d'assistenza o la prenotazione della prestazione di viaggio:

a) Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata,
- di una persona che accompagna la persona assicurata,
- di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
- del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile,
- di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata (le prestazioni sono limitate a CHF 5 000.–). La detenzione commerciale di animali è esclusa.

b) Sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e/o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio.

c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile.

d) Indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico o infortunio a persone) del mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o del taxi da utilizzare o prenotato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti.

e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nello Stato di domicilio.

f) Se nei 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
- il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;

In tal caso, le prestazioni di cui al punto le prestazioni, conformemente alla cifra 12 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia.

g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: le prestazioni, conformemente alla cifra 12 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia.

h) Gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima.

B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né consanguinea né parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula del libretto d'assistenza o della prenotazione della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere annullata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 2 D).

12 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono assicurate. Le prestazioni sono complessivamente limitate a CHF 30 000.– per singola persona o CHF 70 000.– per famiglia per evento. Queste somme massime sono identiche alle prestazioni per le spese d'annullamento di tutte le assicurazioni in corso di validità presso la ERV.

C La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3 000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 12 B.

D Le prestazioni previste nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) sono limitate a CHF 500.– per persona ed evento. La copertura assicurativa vale in Svizzera, in Europa e in tutto il mondo (ad eccezione delle escursioni giornaliere per le quali la copertura vale esclusivamente in Svizzera) e decorre con la prenotazione definitiva per poi terminare con l'inizio dell'erogazione della prestazione per il tempo libero.

13 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;

b) se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;

c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;

d) In caso di annullamento in riferimento alla cifra 11 A a)
- senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato constatato per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
- è stato ottenuto solo in seguito a una consultazione telefonica;

e) se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
- non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento o,
- non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità attestata dal medico di intraprendere il viaggio;

f) in caso di carente manutenzione del veicolo privato o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;

g) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

II Protezione SOS

14 Campo di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nel libretto d'assistenza o del certificato d'assicurazione, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

15 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora una persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

a) Malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata,
- di una persona che accompagna la persona assicurata;
- di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
- del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile,
- di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 5 000.–. La detenzione commerciale di animali è esclusa.

b) Sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno.

c) Gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile.

d) Indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) in seguito a un guasto tecnico o a un infortunio a persone, se per questo motivo la prosecuzione della prestazione di viaggio secondo programma non è garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come indisponibilità.

e) Indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, se per questo motivo non è possibile proseguire il viaggio o l'attività ricreativa come da programma.

f) Eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero.

g) Furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 16 B h).

B Se la persona che determina l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è consanguinea o parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o prima dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 2

16 Prestazioni assicurate/Estensione delle prestazioni

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

a) Le spese
- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
- relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

Soltanto i medici della ERV decidono in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni.

b) I costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a concorrenza di CHF 30 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo.

c) L'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si fa carico delle spese di cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o delle spese supplementari necessarie per l'adempimento della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento in zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna all'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata.

d) Le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3 000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno.

e) Le spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy.

f) un anticipo sulle spese rimborsabile fino a CHF 5 000.– pro capite se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio).

g) La quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nel libretto d'assistenza (certificato d'assicurazione) e ammonta a un massimo di CHF 30 000.– a persona o a CHF 70 000.– a famiglia. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di un alloggio sostitutivo.

h) O le spese supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme (per un massimo di 7 giorni) fino all'importo di CHF 1 000.– a persona oppure, in caso di uso di un'autovettura a noleggio, fino a CHF 1 500.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata.

i) Le spese di viaggio (volo in classe economy/hotel di classe media) fino a CHF 5 000.– pro capite per due persone molto vicine alla persona assicurata che le facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni.

j) L'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.

C Protezione SOS a domicilio: la persona assicurata può farsi organizzare il tipo di assistenza desiderata tramite la centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24), chiamando il numero +41 848 801 803, qualora durante un'assenza si accorga improvvisamente di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (ad es. porte o finestre aperte, fornelli elettrici accesi, animali domestici non accuditi). La ERV coprirà le spese necessarie per organizzare l'assistenza in questi casi, non però quelle necessarie per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza.

D Le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quote di iscrizione a gare podistiche ecc.) sono limitate, in riferimento alla cifra 16 B g). Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

E La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta alla ERV.

17 Esclusioni

A La persona assicurata è tenuta a richiedere le suddette prestazioni per la protezione SOS tramite la centrale operativa di emergenza e a farle approvare preventivamente da quest'ultima o dalla ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.

B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

a) se chi le fornisce (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;

b) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 15 A a) sono avvenuti senza relativa indicazione medica (p. es. in caso di cure mediche adeguate in loco) o se non è stato consultato un medico in loco;

c) se la malattia che ha comportato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;

d) in caso di carente manutenzione del veicolo o se al momento di intraprendere o proseguire il viaggio esistevano già dei difetti o avrebbero potuto essere constatati;

e) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning).

III Ritardo del volo (coincidenza persa)

18 Campo di applicazione, periodo di validità

Ad eccezione del paese di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il periodo di validità indicato sul libretto d'assistenza o sul certificato d'assicurazione, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

19 Prestazione ed evento assicurati

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio; questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1 000.– per persona.

20 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

IV Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata

21 Campo di applicazione, periodo di validità
La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nel libretto d'assistenza o nel certificato d'assicurazione, fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione abituale della persona assicurata.

22 Prestazioni ed eventi assicurati
In caso di consegna ritardata del bagaglio di almeno 6 ore da parte di un'impresa di trasporti pubblici concessionaria la ERV si fa carico delle spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1 000.– per persona, al massimo CHF 4 000.– per prenotazione. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.

V Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

23 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nel certificato d'assicurazione. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

24 Prestazioni ed eventi assicurati

A Le prestazioni massime a persona ammontano al massimo a CHF 1 000 000.–. In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero come segue:
 a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
 b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
 c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
 d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.

B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.

C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.

D Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e delle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

25 Garanzia di assunzione dei costi
Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di assunzione dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece alcuna garanzia di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicamenti e farmacisti).

26 Infortuni non assicurati
L'assicurazione non copre:
 a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
 b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
 c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti.

27 Malattie non assicurate
L'assicurazione non copre:
 a) esami di controllo generali o controlli di routine;
 b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicanze già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
 c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p. es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
 d) patologie dentali o mandibolari;
 e) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
 f) gravidanza o parto nonché relative complicazioni;
 g) stati di affaticamento o esaurimento, disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

28 Altre esclusioni
 a) Prestazioni concernenti malattie o infortuni (incl. sintomi, relative conseguenze o complicazioni) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica.
 b) Aliquote percentuali o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere.
 c) Eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie.
 d) Partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere.
 e) Prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel paese estero appositamente per tale scopo.
 f) Trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal).
 g) Riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

VI Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi

29 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
L'assicurazione è valida per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di servizi»). L'assicurazione inizia con il pagamento completo della prestazione di viaggio ed è valida fino al termine della stessa.

30 Eventi assicurati
La ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio prenotata o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

31 Prestazioni assicurate

A Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2 000.– per persona.

B In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economy fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2 000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di rientro, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di rientro. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di rientro decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.

C Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

32 Esclusioni
È esclusa l'erogazione di prestazioni:
 a) qualora la prenotazione della prestazione di viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
 b) qualora il tour operator, la ERV o la centrale operativa di emergenza non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni per la protezione da insolvenza;
 c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
 d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

VII Eventi vulcanici e naturali

33 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità
L'assicurazione entra in vigore con il pagamento completo della prestazione di viaggio. Indipendentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida per gli ultimi 28 giorni prima della partenza, fino alla fine della prestazione di viaggio prenotata.

34 Eventi assicurati
La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

35 Prestazioni assicurate

A Le prestazioni complessive della ERV sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2 000.– per evento e persona.

B Se una persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico
 a) dell'organizzazione e dei costi della nuova prenotazione,
 b) o delle spese di annullamento effettive (in ogni caso sono escluse le spese di gestione e le tasse).

C In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico
 a) delle spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1ª classe e del volo in classe economy,
 b) o delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 1 500.– per persona.

D Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

36 Esclusioni
Si esclude il versamento di prestazioni qualora il tour operator, la ERV o la centrale operativa di emergenza non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni in caso di eventi vulcanici e naturali.

VIII Protezione giuridica viaggi

La protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA (di seguito denominata «CPG»). CPG è l'assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti.

37 Campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nel libretto d'assistenza o nel certificato d'assicurazione.

38 Prestazioni assicurate

CPG accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

A La salvaguardia degli interessi dell'assicurato tramite il Servizio giuridico di CPG.

B La copertura fino a un massimo di CHF 250 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa):
- a) degli onorari degli avvocati incaricati;
- b) degli onorari di esperti incaricati;
- c) delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
- d) delle indennità processuali a favore della controparte;
- e) dei costi del recupero crediti delle indennità spettanti alla persona assicurata;
- f) del pagamento delle cauzioni da versare in sede penale onde evitare una detenzione preventiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa) per ogni evento. Questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a CPG.

C La protezione non copre:
- a) multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- b) risarcimento danni e riparazione morale;
- c) costi a carico di terzi responsabili.

La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Coop Protezione Giuridica le indennità processuali e le ripetibili che le sono state assegnate, fino a concorrenza delle prestazioni fornite dall'assicurazione.

39 Caratteristiche assicurate

La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di:
- a) conducente e detentore di un veicolo di proprietà, oppure di locatario di un veicolo a motore appartenente a terzi; inoltre, sono assicurate le controversie derivanti dalla riparazione del proprio veicolo;
- b) sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto;
- c) affittuario di un alloggio di villeggiatura;
- d) partecipante a un corso presso una scuola straniera;
- e) contraente di un contratto di viaggio;
- f) vittima di un crimine.

40 Casi di protezione giuridica assicurati

A **Risarcimento danni**
Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore o della sua assicurazione responsabilità civile.

B **Diritto assicurativo**
Controversie con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni in relazione alle prerogative menzionate alla cifra 39.

C **Procedure penali e amministrative**
Difesa in un procedimento presso la competente autorità penale o amministrativa in conseguenza a un'infrazione colposa della legislazione straniera. In caso di imputazione per un delitto intenzionale la copertura dei costi avverrà solo ad assoluzione avvenuta.

D **Diritto contrattuale**
Controversie risultanti dai seguenti contratti secondo il codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
- a) noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura;
- b) contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
- c) contratto di viaggio, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
- d) contratto scolastico, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero.

41 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica per:
- a) i casi e le prerogative che non risultano espressamente menzionati;
- b) i casi verificatisi prima della stipula del libretto d'assistenza; il caso di protezione giuridica si considera verificato al momento dell'evento, altrimenti al momento della violazione del contratto;
- c) le controversie fra persone assicurate nonché con CPG e i relativi organi o incaricati;
- d) i casi relativi a mere procedure di incasso crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
- e) per la difesa da richieste di risarcimento danni e la rivendicazione di danni puramente economici (non in relazione a lesioni corporali o danni materiali);
- f) i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
- g) le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.–;
- h) i casi contro avvocati, periti o esperti che sono o sono stati attivi in un caso di protezione giuridica assicurato per una persona assicurata;
- i) nei casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente e per le controversie o procedure di diritto civile o amministrativo da essi derivanti.

42 Sinistri

A **Notifica di un caso di protezione giuridica**
Se richiesto, CPG deve essere immediatamente informata per iscritto o in altra forma testuale al verificarsi di un caso di protezione giuridica.

La persona assicurata deve offrire a CPG il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità.

In caso di violazione colposa di tali obblighi, CPG è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare dei costi supplementari. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.

B **Trattamento di un caso di protezione giuridica**
Previa consultazione con la persona assicurata, CPG adotta le misure necessarie atte a tutelare gli interessi della persona stessa.

Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporne uno di sua scelta. Nel caso in cui CPG non accettasse questa scelta, la persona assicurata può proporre altri tre avvocati che non devono far parte dello stesso studio. CPG deve accettare uno di questi tre legali proposti. Prima di incaricare l'avvocato, la persona assicurata deve chiedere a CPG il consenso e la garanzia di assunzione dei costi. Se la persona assicurata dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.

C **Divergenze di opinioni**
In caso di divergenze di opinioni, in particolar modo qualora Coop Protezione Giuridica giudichi insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato del Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se una persona assicurata desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, quest'ultima provvederà a erogare le prestazioni previste dal contratto.

D **Comunicazioni**
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

IX Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati

43 Estensione dell'assicurazione, campo di applicazione, periodo di validità

Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dalla persona assicurata. La copertura assicurativa e la durata dell'assicurazione sono valide in tutto il mondo durante il noleggio in base alla documentazione contrattuale del noleggio o alla conferma della prenotazione.

44 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i danni coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata ai seguenti veicoli a noleggio: automobili, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini, moto, biciclette, case galleggianti (elenco esaustivo).

45 Prestazioni assicurate

A Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese consequenziali, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.

B L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a un massimo di CHF 5 000.– per contratto di noleggio.

46 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:
- a) se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
- b) in caso di sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
- c) in caso di sinistri in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio;
- d) in caso di sinistri causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo consentito [per mille] stabilito dalla legge del rispettivo paese) o sotto l'effetto di droghe o medicamenti;
- e) in caso di danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici;
- f) in caso di danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto;
- g) in caso di sinistri che si verificano su strade non pubbliche, vie di trasporto su acqua non pubbliche, strade o vie di trasporto (su acqua) non ufficiali o piste di gara;
- h) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing commerciale.

SOCCORSO STRADALE

Questa assicurazione non fa parte del libretto d'assistenza e deve essere stipulata a parte. Senza una corrispettiva stipula, non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prestazioni descritte in questa copertura.

47 Campo di applicazione, periodo di validità
L'assicurazione è valida in Europa, Svizzera e Principato del Liechtenstein inclusi, per il periodo di validità indicato sul certificato d'assicurazione.

48 Persone assicurate
Sono assicurati:
a) la persona indicata sul certificato d'assicurazione;
b) tutte le persone che il socio ATA assicurato ha autorizzato a guidare i veicoli assicurati;
c) tutti gli occupanti del veicolo assicurato.

49 Veicoli assicurati
L'assicurazione è valida per:
a) autoveicoli (autovetture, camper, motoveicoli) con un peso complessivo massimo di 3 500 kg e non più di 9 posti a sedere, automobili elettriche e solari, veicoli speciali per disabili, a condizione che sul certificato d'assicurazione sia riportato il numero della targa. L'assicurazione copre anche i rimorchi (incl. roulotte, caravan ecc.). Tutti i veicoli devono essere omologati a norma di legge per la circolazione;
b) veicoli di terzi, se vengono usati solo occasionalmente dal socio ATA assicurato oppure se il socio ATA non possiede alcun veicolo e sul certificato d'assicurazione è riportata una «P» al posto del numero della targa. Una seconda auto nella stessa economia domestica non è considerata veicolo di terzi.

50 Prestazioni ed eventi assicurati
A La ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata partendo dal suo luogo di domicilio in Europa è coinvolto in un incidente stradale, ha un guasto o viene rubato:
a) il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale); Non sono risarcite le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
b) le tasse di stazionamento (spese di posteggio) fino a CHF 300.–;
c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2 000.–;
d) la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
e) una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
f) le spese ai sensi della cifra 16 B h) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;
g) il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
• non può essere riparato entro 48 ore;
• il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore oppure
• la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida;
per essere coperte, queste spese devono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;
h) il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
i) i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.

B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2 000.– che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

51 Esclusioni
È esclusa l'erogazione di prestazioni:
a) se la centrale operativa di emergenza o l'ATA non hanno dato preventivamente il consenso all'erogazione delle suddette prestazioni di soccorso stradale;
b) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
c) per i veicoli con targa professionale;
d) se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del proprietario (socio ATA);
e) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing o il noleggio commerciali;
f) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara.

52 Sinistri
Procedura **Sinistri**:
a) In caso di guasto, contattare la centrale operativa di emergenza in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 000 130. La centrale operativa di emergenza consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi).
b) In caso di furto del veicolo, è necessario contattare la centrale operativa di emergenza (+41 848 000 130). Inoltre, il caso deve essere comunicato alla polizia **entro 24 ore** e bisogna sporgere una denuncia penale.

53 GLOSSARIO

A Attrezzature sportive
Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP, ecc.), inclusi i relativi accessori.

C Consanguineo/parente acquisito
In riferimento alle cifre 11 B e 15 B, sono inclusi non solo i consanguinei e i parenti acquisiti, ma anche i coniugi e i partner conviventi, nonché i partner sposati con una persona dello stesso sesso.

D Disordini di qualsiasi tipo
Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Estero
Non sono considerati paesi esteri la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Epidemia
Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza superiore alla media a livello locale e di durata limitata nel tempo.

Europa
Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione Europa.

Evento naturale
Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

F Famiglia/gruppi di persone
Per famiglia e più persone s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica in un rapporto di matrimonio, unione domestica registrata o concubinato, inclusi genitori, nonni e figli. Sono altresì famiglia i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affido durante le vacanze e i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in comunità domestica con i loro eventuali figli.

I Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Incidente È considerato incidente un danno risultante da una collisione (con un ostacolo fisso o mobile) o da un ribaltamento del veicolo assicurato, che impedisce la prosecuzione del viaggio.

Isolamento/Quarantena
L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio
Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia
Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli
I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave
Commette negligenza grave chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, mettendo quindi in pericolo sé stesso e gli altri.

O Ordine delle autorità
Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P Pandemia
Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Panne
Per guasto s'intende un'avaria improvvisa e imprevista del veicolo che impedisca il proseguimento del viaggio. Se il veicolo raggiunge il garage senza bisogno di essere trainato, non si tratta di un guasto che dà diritto alle prestazioni qui menzionate. Sono considerati guasti: danni agli pneumatici, mancanza di carburante, carburante errato, chiavi smarrite, danneggiate o rimaste chiuse all'interno del veicolo come pure batterie scariche. Non sono considerati guasti: danni causati da incendi, eventi naturali o masse nevose, danni ai vetri, danni provocati da animali, vandalismo, interventi di soccorso o martore come pure attacchi del rimorchio difettosi.

Persona assicurata
Le persone assicurate sono le persone menzionate nel certificato d'assicurazione o la cerchia di persone descritta.

Prestazione di viaggio
Per prestazioni di viaggio s'intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina
Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

Recupero del veicolo
Per recupero s'intende la messa in sicurezza del veicolo dopo una collisione o un'uscita di strada. Il recupero richiede tempi più lunghi e l'impiego di attrezzature tecniche speciali quali veicolo di recupero, gru, argani ecc.

S Spedizione
Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7 000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento
Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato; tuttavia può richiedere un indennizzo commisurato. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio in questione.

Sport estremi
Pratica di discipline sportive fuori dal comune, durante la quale la persona è sottoposta a forti sollecitazioni fisiche e psichiche. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Svizzera
Il campo di applicazione Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Terrorismo
Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza mirati al raggiungimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.

SINTESI DELLE PRESTAZIONI

	Prestazioni	cifra CGA	Europa	Mondo
I	**Spese di annullamento**	10–13	fino a CHF 30 000.– per persona singola, famiglie fino a CHF 70 000.–	fino a CHF 30 000.– per persona singola, famiglie fino a CHF 70 000.–
	Protezione per il tempo libero	12 D + 16 D	fino a CHF 500.– per evento/persona	fino a CHF 500.– per evento/persona
II	**Protezione SOS per le emergenze durante i viaggi**	14-17		
	Eventi durante il viaggio:			
	trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento	16 B a)	illimitato	illimitato
	Trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio	16 B a)	illimitato	illimitato
	Spese di ricerca e recupero	16 B b)	fino a CHF 30 000.– per persona	fino a CHF 30 000.– per persona
	Rimpatrio in caso di decesso	16 B c)	illimitato	illimitato
	Rientro temporaneo presso il luogo di domicilio	16 B d)	fino a CHF 3 000.– per evento/persona (massimo 2 persone)	fino a CHF 3 000.– per evento/persona (massimo 2 persone)
	Anticipo delle spese in caso di ospedalizzazione	16 B f)	fino a CHF 5 000.– per evento/persona	fino a CHF 5 000.– per evento/persona
	Quota proporzionale delle spese relative al pacchetto turistico non fruito	16 B g)	fino a CHF 30 000.– per persona singola, famiglie fino a CHF 70 000.–	fino a CHF 30 000.– per persona singola, famiglie fino a CHF 70 000.–
	Spese supplementari per il proseguimento del viaggio	16 B h)	Vitto e comunicazioni fino a CHF 1 000.– (per 7 giorni), autovettura a noleggio fino a CHF 1 500.– per evento (anche nel caso di più persone nella stessa auto a noleggio)	Vitto e comunicazioni fino a CHF 1 000.– (per 7 giorni), autovettura a noleggio fino a CHF 1 500.– per evento (anche nel caso di più persone nella stessa auto a noleggio)
	Spese sostenute per visitare la persona assicurata in ospedale	16 B i)	fino a CHF 5 000.– per evento/persona (massimo 2 persone)	fino a CHF 5 000.– per evento/persona (massimo 2 persone)
III	**Ritardo del volo (coincidenza persa)**	18-20	fino a CHF 1 000.– per evento/persona	fino a CHF 1 000.– per evento/persona
IV	**Sostituzione del bagaglio in caso di consegna ritardata**	21-22	fino a CHF 1 000.– per evento/persona, al massimo CHF 4 000.– per prenotazione	fino a CHF 1 000.– per evento/persona, al massimo CHF 4 000.– per prenotazione
V	**Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo**	23-28	fino a CHF 1 000 000.– per persona	fino a CHF 1 000 000.– per persona
VI	**Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi**	29-32	fino a CHF 2 000.– per evento/persona	fino a CHF 2 000.– per evento/persona
VII	**Eventi vulcanici e naturali**	33-36	fino a CHF 2 000.– per evento/persona	fino a CHF 2 000.– per evento/persona
VIII	**Protezione giuridica viaggi**	37-42	fino a CHF 250 000.– per evento/persona	fino a CHF 50 000.– per evento/persona
IX	**Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati**	43-46	fino a CHF 5 000.– per contratto di noleggio	fino a CHF 5 000.– per contratto di noleggio
X	**Soccorso stradale**	47-52		
	Spese di traino e riparazione per la rimessa in funzione del veicolo	50 A a)	fino a CHF 400.– per evento/veicolo	fino a CHF 400.– per evento/veicolo
	Tasse di stazionamento (spese di posteggio)	50 A b)	fino a CHF 300.– per evento/veicolo	fino a CHF 300.– per evento/veicolo
	Recupero del veicolo	50 A c)	fino a CHF 2 000.– per evento/veicolo	fino a CHF 2 000.– per evento/veicolo
	Spedizione di pezzi di ricambio, se non è possibile acquistarli sul posto	50 A d)	spese effettive	spese effettive
	Spese di perizia se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile	50 A e)	fino a CHF 200.– per evento/veicolo	fino a CHF 200.– per evento/veicolo
	Spese per continuare il viaggio o rientrare al luogo di domicilio	50 A f)	fino a CHF 1 000.– per persona/CHF 1 500.– per veicolo a noleggio (secondo la cifra 16 B h))	fino a CHF 1 000.– per persona/CHF 1 500.– per veicolo a noleggio (secondo la cifra 16 B h))
	Recupero del veicolo a motore organizzato dalla ERV	50 A g)	illimitato (al massimo fino al valore attuale del veicolo)	illimitato (al massimo fino al valore attuale del veicolo)
	Viaggio in treno in caso di recupero personale	50 A h)	illimitato	illimitato
	Dazi doganali in caso di rimpatrio in seguito a danno totale o furto	50 A i)	illimitato	illimitato
	Anticipo per spese di riparazione elevate	50 B	fino a CHF 2 000.– per evento/veicolo	fino a CHF 2 000.– per evento/veicolo